



Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » [Risarcimento del danno da prodotti difettosi e mancata individuazione del produttore](#)

16 novembre 2010

Risarcimento del danno da prodotti difettosi e mancata individuazione del produttore

[Tweet](#) [Mi piace 0](#)

Il caso di specie che ha dato origine alla pronuncia (**Corte di Cassazione, 01 giugno 2010, n. 13432**) che qui si commenta, riguarda un minore infortunatosi a causa della rottura della forcella della sua bicicletta e la mancata comunicazione al consumatore, seguita dalla mancata prova in giudizio, da parte del venditore del vero produttore della merce difettosa dallo stesso venduta.

La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal d.P.R. n. 224/1988 – emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni di cui all'art. 11 dello stesso d.P.R., una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto.

In particolare, l'art. 114 Cod. Cons. dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Quest'ultimo viene definito dal successivo art. 115 Cod. Cons. come ogni bene mobile, anche se a sua volta incorporato in altro mobile o immobile.

Ai sensi dell'art. 117 Cod. Cons., inoltre, il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Non può, invece, essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni falliti, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori, curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni falliti, ricerca telematica beni falliti, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

Infine, il bene è invece da ritenersi difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Infine, vista la spiccata attinenza con la fattispecie in esame, va ricordato anche l'art. 116 Cod. Cons., il quale prevede che, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

La richiesta del consumatore danneggiato deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

Dalla lettura della norma emerge, dunque, come la responsabilità del fornitore sia subordinata alle seguenti tre condizioni: 1) non sia nota l'identità del produttore; 2) il fornitore abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale; 3) non sia stato in grado o abbia omesso di comunicare, nel termine di tre mesi dalla richiesta formulatagli dal danneggiato, o in quello ulteriore concessogli dal giudice, l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha a sua volta fornito il prodotto.

In particolare, poi, il requisito della "distribuzione del prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale" – come osservato da attenta dottrina – richiama alla mente l'art. 2082 c.c., che detta la disciplina applicabile ai soggetti che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni. Alla luce di ciò, fornitore può essere definito colui che si occupa della vendita, della locazione, del leasing o di altra forma di commercializzazione del prodotto, ovvero colui che realizza il passaggio della merce dal produttore al consumatore.

Infatti, ai fini dell'applicazione della norma in commento, non rileva né il livello economico al quale opera il fornitore, potendosi trattare di un dettagliante o di un venditore all'ingrosso, e nemmeno il profilo strettamente giuridico che assume l'attività da questi svolta.

Su queste premesse si innesta il principio ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, secondo la quale "il fatto che il danneggiato non abbia chiesto per iscritto al negoziante i dati della casa produttrice prima della causa non impedisce al cliente di ottenere il risarcimento".

Infatti, la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi, in attuazione anche di quanto previsto dal diritto comunitario, "ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell'ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana".

Proprio per tale motivo, in tema di danno da prodotti difettosi, nell'ipotesi in cui il produttore non sia individuato, da un lato, il fornitore è gravato da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, da effettuarsi, comunque, "in limine litis", in considerazione delle esigenze di tutela della parte debole e del generale principio di solidarietà sociale; dall'altro il consumatore ben può evocare direttamente in giudizio il fornitore, anche senza la preventiva richiesta di cui al comma 2 art. 4 d.P.R. n. 224/88, fermo restando che il comportamento negligente è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese, comportando – in caso di tempestiva comunicazione in giudizio dei dati del produttore e successiva estromissione del fornitore – il rimborso delle spese in favore di quest'ultimo, siccome inutilmente evocato in giudizio.

In altri termini, nel rapporto tra consumatore e fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale è quest'ultimo che deve dimostrare la qualità di produttore del soggetto che ha

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

~~€ 250,00~~ +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 320,00~~ (-15%) € 272,00



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

~~€ 480,00~~ (-25%) € 360,00



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 49,00~~ (-20%) € 39,00



NOVITA'

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

indicato come tale e, in mancanza, sarà pertanto tenuto a rispondere in proprio dei danni causati dal bene stesso.

Infatti, quanto proprio al tema di riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione rileva che – mentre nell'ambito del rapporto produttore/consumatore, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la qualità del costruttore del prodotto, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui – nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l'onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero dello stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui al cit. art. 4 cit. e rispondendo la suddetta ripartizione dell'onere probatorio – attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore – alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore.

Ad ogni modo, le considerazioni si qui svolte non si infrangono con quanto disposto dal Codice Civile in tema di garanzia per vizi del bene compravenduto (artt. 1490 e seguenti c.c.) e dal Codice del Consumo in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo (artt. 128 e seguenti Cod. Cons.).

Invero, osservano sempre i giudici di legittimità, – posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto (cfr. Cass. n. 8981 del 2005) – la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. (attualmente trasfusi negli artt. 125 e 126 Cod. Cons.) e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale, risultando ben distinto l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del *neminem laedere*, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale, e che implica, tra l'altro, la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi *«quando il produttore non sia individuato»*.

Il testo integrale della sentenza può essere letto al seguente [link](#).

Lecture: **13235** | Commenti: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

€ 54,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy](#)

Marini Paolo

Editore: **Ipsos**

Anno: **2018**

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

UTET
GRUPPO

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer